



Proposta di modifica del Regolamento recante “Organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania” approvato nella seduta del 30 luglio 2025 dal Consiglio regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 56 dell’11 agosto 2025.

Relazione illustrativa ed economico finanziaria dell’articolato

Modifica all’articolo 6

Relazione illustrativa

Al comma 1 è aggiunta la lettera g.bis) che esplicita la competenza della segreteria del Presidente del Consiglio in merito alle attività di comunicazione.

Relazione Finanziaria

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il Bilancio regionale.

Introduzione di nuovo articolo (6bis)

Relazione illustrativa

L’articolo 6bis è finalizzato a consentire al Presidente di nominare, a supporto della Presidenza e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, consulenti esperti e consiglieri. La novella estende al Presidente del Consiglio e all’Ufficio di Presidenza una facoltà già prevista per il Presidente della Giunta regionale dalla vigente normativa (artt. 21 Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 e art. 25 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11)

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto la spesa è da effettuarsi nell’ambito del budget assegnato dall’Ufficio di Presidenza.

Modifica all’articolo 9

Relazione illustrativa

Con la modifica al comma 1 dell’articolo 9, di natura tecnica, si mira a coordinare e a dare coerenza, con la competenza in materia di comunicazione esplicitata nell’emendamento proposto all’articolo 6, rendendo facoltativa la nomina del Portavoce del Presidente del Consiglio regionale.

È aggiunto il comma 4bis, consequenziale alla modifica del comma 1 che rende facoltativa la nomina del Portavoce del Presidente del Consiglio regionale della Campania, prevedendo che le

risorse previste in bilancio per la citata nomina, qualora non effettuata, restino a disposizione del Presidente del Consiglio regionale per lo svolgimento delle attività di comunicazione della presidenza, esplicitate nell'articolo 6.

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto le risorse sono già stanziare per il Portavoce del Presidente del Consiglio.

Modifica all'articolo 10

Relazione illustrativa

Dopo il comma 2 sono aggiunti 3 commi: la presente modifica è finalizzata a prevedere il reclutamento a tempo determinato unità di personale in misura non superiore al 30% della dotazione massima prevista dall'articolo 13 del regolamento per gli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, a valere sulla dotazione finanziaria complessiva assegnata a ciascun UDC nell'ambito delle disponibilità di bilancio sussistenti in base alla vigente normativa.

A tale previsione ne consegue l'integrazione della dotazione organica del Consiglio regionale della Campania approvata con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 207 del 31 gennaio 2024 e ss.mm.ii. Si precisa, inoltre, che alle unità che saranno assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001 ed il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Funzioni Locali", fatto comunque salvo il trattamento economico previsto dal regolamento regionale "Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania" approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2025 e ss.mm.; si precisa, altresì, che il personale reclutato a tempo determinato non potrà essere addetto allo svolgimento di compiti gestionali e che i periodi di servizio prestati presso gli organi politici non concorrono, in alcun modo, ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attesa la natura fiduciaria del reclutamento a tempo determinato, la specializzazione verrà valutata dagli organi di indirizzo politico, tenendo comunque conto dei requisiti generali e dei titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno.

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto la spesa è da effettuarsi nell'ambito del budget assegnato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il ricorso ai contratti di diritto privato soggiace al vincolo finanziario di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.

Modifica all'articolo 11

Relazione illustrativa

La proposta di modifica al comma 1 mira a risolvere criticità che potrebbero essere rilevate all'attuale versione della lettera c) richiamando l'alta fiduciarità e la riconosciuta autonomia delle regioni di elaborare criteri selettivi per gli uffici di diretta collaborazione anche in deroga alle previsioni del TUPI.

L'intera sostituzione della lettera c) del comma 1, mira a risolvere criticità che potrebbero essere rilevate all'attuale versione della lettera c). I responsabili degli UDC sono individuati sulla base di un rapporto fiduciario dal titolare della carica politica: simili forme di diretta collaborazione, per loro natura temporanee (in quanto strettamente connesse con la permanenza in carica dell'organo di rappresentanza politica dell'Ente), presuppongono che l'individuazione dei collaboratori esterni avvenga anche sulla base di criteri di tipo fiduciario, dato il carattere politico dell'organo che questi ultimi sono chiamati a coadiuvare.

In ragione della specificità di detti uffici, la Corte Costituzionale ha affermato (sentenze n. 7 del 2011, n. 34 del 2010, n. 293 del 2009, n. 104 del 2007) che le Regioni possono stabilire, in deroga ai criteri di selezione dettati dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell'incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico. Tuttavia, il Giudice delle leggi ha sempre escluso che la selezione di tale personale di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza.

In particolare, la Corte ha affermato che «la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni» (sentenza n. 252 del 2009).

Detti principi sono stati ribaditi, sia pure con riferimento a diversa censura, dalla sentenza C.Cost. n. 7 del 2011, nella quale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento ad una norma regionale della Liguria, ha affermato che la disposizione in quel caso censurata poteva ritenersi «rispettosa di tali principi, perché essa, nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarità del personale di diretta collaborazione, prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche, alla professionalità maturata in incarichi di responsabilità o consulenza, di durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a compensare adeguatamente – in vista dello specifico impegno richiesto – la deroga a quelli, più rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001».

Nel richiamare l'alta fiduciarità e la riconosciuta autonomia delle regioni di elaborare criteri selettivi per gli uffici di diretta collaborazione anche in deroga alle previsioni del TUPI, si è provveduto a identificare in maniera esplicita le fattispecie di mansioni coerenti nella presente versione del testo, almeno per la corrente legislatura.

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Modifica all'articolo 12

Relazione illustrativa

La modifica della lettera d) del comma 3 esplicita gli ulteriori elementi da ricercare e inserire nell'elenco dei responsabili e coordinatori amministrativi da istituire e aggiornare.

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Modifica all'articolo 13

Relazione illustrativa

La modifica del comma 2 mira a rendere il testo coerente con le attività e la natura giuridica delle commissioni consiliari, in considerazione delle mansioni di supporto tecnico giuridico ai Consiglieri cui sono affidati particolari compiti e, a maggior ragione, di quelli affidati ai Presidenti delle Commissioni consiliari. Si consente a ciascun Titolare di Ufficio di diretta collaborazione consiliare la nomina di massimo due consulenti nelle materie oggetto della funzione attribuita all'organismo, in correlazione con le peculiarità degli UDC, nell'ambito della dotazione organica e finanziaria assegnata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, fissando il tetto massimo al compenso mensile da riconoscere.

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Modifica all'articolo 14

Relazione illustrativa

La modifica del comma 5 è di natura tecnica.

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Modifica all'articolo 15

Relazione illustrativa

La sostituzione del comma 3 mira a rendere il testo coerente con la normativa vigente con un rinvio espresso all'art. 14 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 che contempla in sé il richiamo della disciplina di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Modifica all'articolo 16

Relazione illustrativa

La modifica dei commi 1 e 2 disciplina la durata delle assegnazioni presso gli Uffici di diretta collaborazione a seguito della vacanza del titolare di carica mira a rendere il testo coerente con la normativa vigente. L'attuale previsione di novanta giorni non è allineata con i termini previsti dall'art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 né con i termini previsti per gli uffici di diretta collaborazione della Giunta regionale della Campania laddove *gli incarichi decadono automaticamente, ove non confermati, nei termini previsti dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, decorrenti dalla proclamazione del nuovo Presidente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.*

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Modifica all'articolo 17

Relazione illustrativa

Con la modifica si aggancia ad un riferimento normativo, in luogo di quello ordinamentale, il parametro per la determinazione dell'emolumento unico omnicomprensivo dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione.

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto il parametro contenuto nella norma richiamata è uguale nel riferimento contrattuale a quello ordinamentale dei dirigenti dei servizi di prima fascia del Consiglio regionale della Campania.

Modifica all'articolo 23

Relazione illustrativa

La modifica al comma 2 è di natura tecnica. Mira a rendere il testo maggiormente coerente con l'impianto normativo.

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Modifica all'articolo 24

Relazione illustrativa

La proposta di modifica mira a rendere il testo coerente con la normativa vigente con un rinvio espresso all'art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 che contempla in sé il richiamo della disciplina di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale

Modifica all'articolo 25

Relazione illustrativa

In analogia a quanto previsto nella modifica dell'articolo 17, con tale modifica si aggancia ad un riferimento normativo in luogo di quello ordinamentale il parametro per la determinazione dell'emolumento unico omnicomprensivo dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione.

Relazione finanziaria

La presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto il parametro contenuto nella norma richiamata è uguale nel riferimento contrattuale a quello ordinamentale dei dirigenti dei servizi di prima fascia del Consiglio regionale della Campania.